

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 3 agosto 2010.

Modifica dei decreti recanti criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007 n. 233, recante regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2007 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla citata legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2007 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla citata legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2007 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2007 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Viste le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 5 dei citati decreti ministeriali relative ai termini di presentazione delle domande di contributo;

Rilevato, nel periodo di attuazione dei decreti citati in premessa, il gran numero di richieste integrazioni, specifiche e modifiche inoltrate alla data 31 gennaio in riferimento alle istanze di contributo per progetti artistici presentate nel termine del 31 ottobre;

Considerata la conseguente necessità per i competenti uffici ministeriali di attendere, comunque, lo spirare del citato termine del 31 gennaio ai fini della definizione della istruttoria relativa alle istanze di contributo presentate;

Rilevata, pertanto, l'esigenza degli organismi operanti nel settore dello spettacolo dal vivo di un più ampio termine per la presentazione delle istanze di contributo ministeriale;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 9 novembre 2007 recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 9 novembre 2007, le parole «al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 gennaio dell'anno» mentre sono abrogate le seguenti parole: «Entro il successivo termine del 31 gennaio è possibile inoltrare, con le stesse modalità di presentazione delle domande eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine della presentazione delle domande per attività all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini, è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo».

2. All'art. 4, il comma 7, del decreto ministeriale 9 novembre 2007, è sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, la Direzione generale rende accessibile on line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse».

3. All'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 9 novembre 2007, le parole «entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui alle regioni è reso disponibile l'accesso on line alle domande presentate».

4. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 9 novembre 2007 è sostituito dal seguente:


«9. La valutazione qualitativa può essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Una valutazione qualitativa negativa azzerla la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.»

Art. 2.

Modifiche al decreto ministeriale 12 novembre 2007, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 12 novembre 2007, è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attività teatrali considerate sono quelle relative alla produzione in Italia ed all'estero, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione, alle rassegne ed ai festival. Ai sensi del presente decreto, gli spettacoli di commedia



musicale sono riconosciuti a condizione che il testo sia in italiano, anche con riferimento alla parte cantata. Sono, altresì, considerate le recite per le quali sia corrisposto un compenso a percentuale sugli incassi e quelle per le quali sia corrisposto un compenso fisso massimo di dodicimila euro per le attività di produzione e di ospitalità e per l'attività degli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico. Per quanto concerne il compenso da corrispondere per singole recite di compagnie internazionali straniere, esso avrà un limite massimo pari a 18.000,00 euro.».

2. È abrogata la lettera *i*) del secondo comma dell'articolo 8 del decreto ministeriale 12 novembre 2007.

3. All'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 12 novembre 2007, le parole «al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 gennaio dell'anno» mentre sono abrogate le seguenti parole: «Entro il successivo termine del 31 gennaio è possibile inoltrare, con le stesse modalità di presentazione delle domande eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine della presentazione delle domande per attività all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini, è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo».

4. Le lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 15 del decreto ministeriale 12 novembre 2007, sono sostituite dalle seguenti:

«1. *b*) programmazione di almeno centotrenta giornate recitative annuali riservate alle attività disciplinate dal presente decreto per iniziative ad attività continuativa, di cui massimo tredici giornate recitative possono essere riservate alle attività di danza sovvenzionate ai sensi del decreto ministeriale 8 novembre 2007;

«1. *c*) programmazione di almeno ottanta giornate recitative annuali riservate alle attività disciplinate dal presente decreto per iniziative ad attività stagionale, di cui massimo otto giornate recitative possono essere riservate alle attività di danza sovvenzionate ai sensi del decreto ministeriale 8 novembre 2007;

5. All'art. 4, il comma 7, del decreto ministeriale 12 novembre 2007, è sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, la Direzione generale rende accessibile on line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse».

6. All'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 12 novembre 2007, le parole «entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui alle regioni è reso disponibile l'accesso on line alle domande presentate».

7. Il comma 8 dell'art. 5 del decreto ministeriale 12 novembre 2007 è sostituito dal seguente:

«8. La valutazione qualitativa può essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareg-

gio tra entrate e uscite del preventivo. Una valutazione qualitativa negativa azzerla la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.».

Art. 3.

Modifiche al decreto ministeriale 8 novembre 2007, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza

1. All'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 8 novembre 2007, le parole «al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 gennaio dell'anno» mentre sono abrogate le seguenti parole: «Entro il successivo termine del 31 gennaio è possibile inoltrare, con le stesse modalità di presentazione delle domande eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine della presentazione delle domande per attività all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini, è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo».

2. All'art. 4, il comma 7, del decreto ministeriale 8 novembre 2007, è sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, la Direzione generale rende accessibile on line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse».

3. All'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 8 novembre 2007 le parole «entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui alle regioni è reso disponibile l'accesso on line alle domande presentate».

4. All'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 8 novembre 2007 relativo alle attività di danza, sono abrogate le parole: «non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto».


5. Il comma 8 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 novembre 2007 è sostituito dal seguente:

«8. La valutazione qualitativa può essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Una valutazione qualitativa negativa azzerla la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.».

Art. 4.

Modifiche al decreto ministeriale 20 novembre 2007, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante

1. All'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 20 novembre 2007, le parole «al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 gennaio dell'anno» mentre sono abrogate le seguenti parole:



«Entro il successivo termine del 31 gennaio è possibile inoltrare, con le stesse modalità di presentazione delle domande, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato con riferimento alle domande per attività circense in Italia ed all'estero e per iniziative promozionali, assistenziali ed educative. Il termine per la presentazione delle domande per attività circense all'estero è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente quello cui si riferisce il contributo»;

2. All'art. 6, comma 3, viene aggiunto il seguente capoverso:

«Per l'attività circense in Italia devono altresì essere inviate la dichiarazione SIAE attestante il numero di rappresentazioni effettuate nell'anno e le autorizzazioni comunali di cui all'art. 69 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) all'esercizio temporaneo dell'attività circense.»;

3. All'art. 6 è aggiunto il seguente comma 10:

10. Nel caso in cui il beneficiario del contributo a qualsiasi titolo concesso ai sensi del presente decreto sia una società, è necessario inviare la dichiarazione sostitutiva del certificato della Cancelleria del Tribunale di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione concordata o di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni»;

4. All'art. 14, comma 3, è aggiunto il seguente capoverso:

«In caso di riscontrate gravi irregolarità nelle domande di contributo per acquisto di beni strumentali, i soggetti individuati sono esclusi dall'assegnazione di contributi allo stesso titolo per il successivo quinquennio.»;

5. All'art. 14, comma 9, è aggiunta la seguente lettera:

«g) autorizzazioni comunali di cui all'art. 69 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) relative all'esercizio temporaneo dell'attività circense per l'anno cui si riferisce l'acquisto, e per lo spettacolo viaggiante, le stesse autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attrazione o degli impianti oggetto dell'acquisto, ovvero copia della domanda relativa alle medesime autorizzazioni»;

6. All'art. 14 è aggiunto il seguente comma 10:

«10. Alla liquidazione del contributo concesso si procederà dopo l'avvenuta registrazione ed attribuzione del codice identificativo all'attrazione oggetto dell'acquisto da parte dei Comuni competenti, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero dell'interno 18 maggio 2007.».

7. Il comma 6 dell'art. 5 del decreto ministeriale 20 novembre 2007 è sostituito dal seguente:

«6. La valutazione qualitativa può essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Una valutazione qualitativa negativa azzerla la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.».

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 agosto 2010

Il Ministro: BONDI

*Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 400*

10A11834

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 24 settembre 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Ravenna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni

dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

